

PROVINCIA DI NOVARA

(C.F. 80026850034)

N. d'ordine

N. di repertorio

**IL DIRIGENTE**

Vista la domanda in data 19/01/2016, pervenuta in data 03/02/2016, prot. n. 3653 ( cod. 15570), con la quale il COMUNE DI BRIONA, Via Generale Solaroli n. 11 - 28072 BRIONA (NO), Codice Fiscale 80005410032 e Partita IVA 00415070036, chiede la concessione del suolo pubblico per apertura buche posa nuovi sostegni per illuminazione pubblica ai km 15+140, 15+170, 15+200, 15+480, 15+510, 15+540, 15+570, 15+600, 15+630, 15+690, 15+720, 15+750, lungo la strada provinciale N. 299 "Della Valsesia" classificata di tipo C (ex 1<sup>a</sup> categoria), in territorio del Comune di BRIONA.

Visti gli artt. 14 – 15 – 16 – 17 – 21 – 25 - 26 – 27 – 28 – 32 e 33 del Decreto Legislativo 30.04.1992, N. 285 e s.m.i., nonché gli artt. 26 e 27, da 30 a 43, 65 – 66 – 67 – 69 – 70 – 71 del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, N. 495, e s.m.i..

**C O N C E D E**

al COMUNE DI BRIONA meglio in premessa individuato, la concessione del suolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture, autorizzando l'esecuzione dei lavori lungo la strada provinciale N. 299 "Della Valsesia" in territorio del Comune di BRIONA, sotto l'osservanza delle prescrizioni di cui al seguente

**disciplinare**

**Art. 1** - Per la posa sotterranea di condutture, tubazioni, cavi ecc., il

Concessionario dovrà eseguire i lavori secondo le seguenti modalità:

- gli scavi saranno realizzati in conformità delle vigenti norme in materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) e con la scrupolosa osservanza delle prescrizioni del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e s.m.i.);
- prima dell'inizio dei lavori dovrà essere installata la segnaletica di cantiere così come da progetto redatto dalla Ditta esecutrice dei lavori. La Provincia verificata la conformità al Codice della Strada emetterà la relativa ordinanza di regolamentazione del transito;
- è normalmente vietato mantenere scavi a cielo aperto nelle ore notturne senza la presenza di guardiania e sorveglianza;
- la pavimentazione bituminosa dovrà essere preventivamente incisa, con apposita attrezzatura, per garantire l'uniformità dello scavo, senza intaccarne i bordi;
- la posa di condutture nel senso trasversale della strada dovrà essere eseguito a metà larghezza stradale per volta, mantenendo e assicurando il traffico sulla restante metà carreggiata;
- posata la tubazione, si procederà immediatamente al rinterro dello scavo, comprimendo meccanicamente le materie, in modo da favorirne l'assestamento.
- La posa dei nuovi sostegni dovrà tener conto dello spazio di ribaltamento delle barriere stradali.

Il Concessionario dovrà ripristinare a regola d'arte la massicciata stradale mediante:

1. riempimento dello scavo con materiale sabbioso e ghiaioso, scevro da argilla o da arbusti, fino alla

- profondità di cm. 40 sotto la superficie della  
pavimentazione bituminosa;
2. fondazione stradale eseguita in misto di fiume o di cava  
alluvionale di spessore cm. 20, ovvero in misto cementato  
se richiesto per iscritto e motivato dal Settore Viabilità;
  3. impiego di misto di fiume bitumato (tondisco) per strato  
di base per cm. 12, di conglomerato bituminoso aperto  
(binder), steso in opera per uno spessore minimo  
compresso di cm. 8, per tutta la larghezza della  
pavimentazione manomessa e a raso con la  
pavimentazione bituminosa esistente;
  4. in secondo tempo, di norma dopo 60 giorni o dopo un  
congruo periodo da concordare con il Settore Viabilità,  
impiego di conglomerato bituminoso chiuso, per manto di  
usura, steso in opera con macchina finitrice per uno  
spessore compresso di cm. 3 ed esteso sull'intera corsia  
interessata dai lavori e per tutta la lunghezza  
dell'intervento, previa fresatura; in caso di carreggiata  
stradale inferiore a 5,50 metri, il ripristino dovrà essere  
effettuato su tutta la larghezza del piano viabile
  5. dovrà essere ripristinata completamente la segnaletica  
orizzontale manomessa secondo quanto prescritto dal  
vigente Codice della Strada (D.lgs 285/92 e sm.i.)

In corrispondenza degli attraversamenti, la pavimentazione sarà  
ripristinata per una larghezza di ml. 20,00 per tutta la sezione stradale

previa fresatura. Nel caso di attraversamenti ravvicinati (con distanza inferiore a ml. 50,00) il manto d'usura sarà steso per tutta la carreggiata interessata, previa fresatura.

Lo scavo su arginello erboso potrà essere eseguito soltanto previa autorizzazione scritta e motivata dal Settore Viabilità alle seguenti condizioni:

- 1) lo scavo sarà tenuto a distanza non inferiore a m. 0,50 dal filo bitumato;
- 2) le condutture dovranno essere posate ad una profondità di m. 1,00 sotto la superficie dell'arginello erboso;
- 3) si dovrà risistemare la parte di arginello manomessa per m. 1 di larghezza, oltre alla realizzazione di scarpate con pendenza adeguata;
- 4) nel caso in cui venisse intaccato il piano viabile bitumato, il Concessionario dovrà provvedere all'immediato ripristino dell'intero corpo stradale e sue pertinenze.

Ove lungo le condutture siano da impiantarsi camerette, pozzetti, ecc., non dovrà essere in alcun modo alterata la sagoma della strada e sue pertinenze; i chiusini dei manufatti dovranno essere mantenuti a perfetto livello della superficie anche a seguito di nuove asfaltature eseguite dalla Provincia e dovranno dare la massima garanzia di resistenza alle sollecitazioni conseguenti il transito sulla strada.

I cedimenti e le deformazioni del piano viabile e sue pertinenze, dovuti ai lavori di cui sopra, che si verifichino successivamente, dovranno essere prontamente ripresi e riparati a cura e spese del Concessionario.

**Art. 2** – Qualora per esigenze della viabilità si renda necessario

modificare, spostare o adeguare le opere e gli impianti oggetto della presente concessione, l'onere relativo allo spostamento è a carico del concessionario; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori saranno comunicati dal Settore Viabilità.

**Art. 3** – La presente concessione viene rilasciata, per quanto spetta alla Provincia, senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed il Concessionario terrà sollevata ed indenne la Provincia da ogni danno o spesa che la stessa dovesse incontrare a causa dei lavori concessi, nonché per l'esecuzione dei medesimi.

**Art. 4** – Nessun ingombro sarà fatto sulla strada durante l'esecuzione dei lavori all'infuori del puro indispensabile ed il Concessionario sarà sempre tenuto a riparare prontamente a sue totali spese qualsiasi guasto che fosse inferto alla strada, alle sue dipendenze e ad eventuali terzi utilizzatori, in causa della fatta concessione.

**Art. 5** – I lavori concessi dovranno essere iniziati entro un anno dal rilascio del presente atto, salvo proroga rilasciata dal Settore Viabilità su richiesta motivata dell'utente e, una volta iniziati, dovranno proseguirsi con la massima sollecitudine in modo da ultimarli entro 30 giorni dal loro inizio.

Il mancato inizio entro il suddetto termine determinerà la decadenza della presente concessione.

Il concessionario dovrà trasmettere comunicazione di inizio lavori indicando un referente / responsabile dei lavori, il nominativo della ditta esecutrice ed i loro recapiti telefonici.

**Art. 6** – Dovrà essere data comunicazione dell'inizio lavori al Settore

Viabilità, anche a mezzo telegramma o telefax.

**Art. 7** – La manutenzione ed occorrendo la ricostruzione delle opere concesse restano sempre ad intero carico del Concessionario.

**Art. 8** - L'autorizzazione è accordata in via del tutto precaria, per una durata comunque massima, se non disdettata prima, di anni 29, decorrenti dalla data del presente decreto. Trascorso tale termine massimo la presente concessione si intenderà decaduta di diritto se non rinnovata a tempo opportuno previo pagamento dei corrispettivi stabiliti dall'Amministrazione.

Esente dal versamento della tassa annua ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e s.m.i., integrato con le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 28.12.1993, n. 566 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 507/93, per l'occupazione permanente del suolo pubblico oggetto della presente concessione, il Comune deve presentare alla Provincia di Novara apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 Dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando l'apposito modello predisposto dalla Provincia, che si allega alla presente, significando che lo stesso deve essere consegnato debitamente compilato, all'Ufficio Tributi della Provincia, oppure restituito a mezzo plico raccomandato.

Ai soggetti inadempienti verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 53 del Decreto Legislativo n. 507/1993.

La cauzione di € 1.800,00, versata a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria della Provincia in data 20/07/2016, sarà svincolata subito dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori

Novara, li

IL DIRIGENTE INCARICATO

Visto per iscrizione a repertorio.

Per accettazione incondizionata di tutto quanto sopra disposto e prescritto la ditta concessionaria sottoscrive l'atto di concessione con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. - codice dell'amministrazione digitale.

COMUNE DI BRIONA

